



COMUNE DI RESCALDINA

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

AREA 4 LAVORI PUBBLICI

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE LAMPADE VOTIVE DEI CIMITERI DI RESCALDINA

PROGETTO

02 – CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

IL RESPONSABILE DELL'AREA N. 4 LL.PP.
(Arch. Francesco Di Geronimo)

Art. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1.1 L'affidamento ha per oggetto la Concessione della gestione e della manutenzione degli impianti di illuminazione votiva - comprensivo della relativa fornitura di energia elettrica - nei due cimiteri del Comune di Rescaldina – cimitero di Rescaldina e cimitero di Rescalda.

1.2 L'affidamento comprende altresì l'esecuzione di alcuni interventi di miglioramento della sicurezza all'interno dei cimiteri.

1.3 La Concessione riguarda i cimiteri comunali di Rescalda e Rescaldina nello stato attuale e futuro, comprendendo pertanto anche eventuali ampliamenti e rinnovi delle dotazioni esistenti.

1.4 Il servizio si intende esteso a tutte le tombe a terra private o comuni, colombari, ossari, cappelle di famiglia, tutte ricomprese, nel seguito nel termine di "utenze".

Art. 2 – DECORRENZA E DURATA DELLA CONCESSIONE

2.1 La Concessione ha una durata di 4 (quattro) anni, con decorrenza dalla data di stipula del Contratto di Concessione con il Comune o dall'avvio del servizio in pendenza di stipula del contratto. Alla scadenza, il Contratto si intende automaticamente risolto senza necessità di preventiva comunicazione o preavviso, restando parimenti esclusa qualsiasi tacita proroga. Trattandosi di servizio di pubblica utilità, il Concessionario è comunque tenuto a proseguire nella gestione del servizio fino al subentro del nuovo soggetto gestore individuato dal Comune nel rispetto della normativa di settore vigente.

2.2 Il Concessionario prende in carico gli impianti d'illuminazione votiva esistenti, di proprietà comunale, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano senza che questi possa obiettare nulla sulle condizioni di conservazione.

2.3 Scaduta la Concessione, tutti gli impianti, compresi gli eventuali interventi di manutenzione straordinaria, ammodernamento o riqualificazione effettuati dal Concessionario, dovranno presentarsi in uno stato di piena efficienza ed essere riconsegnati gratuitamente in piena proprietà e nella disponibilità del Comune, senza alcun indennizzo o compenso spettante al Concessionario.

Art. 3 – DESCRIZIONE DEI CIMITERI OGGETTO DI CONCESSIONE

3.1 Il cimitero di Rescaldina, con accesso dalla via Concordia, ha una dimensione di circa 13.000 mq ed è composto da un'area dedicata alle tombe di famiglia (n. 950), n. 29 cappelle e 3 blocchi di colombari, contenenti n. 2725 loculi, oltre a locali adibiti a ufficio e bagni. In questo cimitero sono presenti, ad oggi, circa 2.350 lampade votive.

3.2 Il cimitero di Rescalda, con accesso dalla via Rusconi Clerici, ha una dimensione di circa 6.000 mq ed è composto da un'area dedicata alle tombe di famiglia (n. 390), n. 9 cappelle e 1 blocco di colombari, contenenti n. 1002 loculi, oltre a locali adibiti a ufficio e bagni. In questo cimitero sono presenti, ad oggi, circa 950 lampade votive.

3.3 Entrambi i cimiteri sono aperti tutte le settimane dell'anno, dal lunedì alla domenica, con orari che variano in base alla stagione e che verranno comunicati al Concessionario.

Art. 4 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

4.1 Il Concessionario si impegna al rispetto di tutte le clausole contenute nel presente Capitolato speciale di appalto, in ogni sua parte, nonché del contenuto della propria offerta e di quanto stabilito nel Contratto di Concessione. Si specificano di seguito gli obblighi del concessionario, suddivisi per aree di adempimento:

Gestione del servizio

Il Concessionario, per tutta la durata dell'affidamento, dovrà:

- Dirigere l'esercizio dell'impianto e fornire energia per l'illuminazione votiva delle utenze a chiunque ne faccia domanda, secondo le modalità e i termini specificati all'art. 6 – Nuovi allacciamenti di illuminazione votiva, nel rispetto dell'offerta risultata aggiudicataria;
- Provvedere a proprie spese all'allacciamento degli impianti e a tutti gli oneri correlati o comunque derivanti, nel rispetto di quanto proposto in sede di offerta;

- Curare che gli impianti funzionino ininterrottamente giorno e notte, fatte salve quelle sospensioni dovute a cause di forza maggiore, come incendi, scioperi, temporali, furti ecc. riconosciuti come tali dal Comune;
- Gestire tutti i rapporti amministrativi e contrattuali con gli utenti, e in particolare assicurare la riscossione degli abbonamenti annui nel rispetto di quanto specificato all'art. 7 - Abbonamenti;
- Attivare e mantenere operativi i canali di comunicazione con gli utenti, secondo le prescrizioni di cui all'art. 9 - Comunicazioni agli utenti e a fornire tempestivo riscontro alle richieste degli utenti stessi;
- Redigere e mantenere costantemente aggiornato il registro delle utenze, secondo le modalità indicate al successivo art. 12 - Registro degli Utenti e planimetrie degli impianti.

Manutenzione e messa a norma degli impianti di illuminazione votiva

Il Concessionario dovrà, per tutta la durata della Concessione, conservare l'impianto in perfetto stato di manutenzione, provvedendo ad eventuali miglioramenti e/o integrazioni, ove prescritti da disposizioni vigenti in materia, senza poter pretendere dal Comune o dagli utenti alcun compenso o indennità aggiuntivi. In particolare dovrà:

- Curare a proprie spese la perfetta manutenzione ordinaria e straordinaria di tutto l'impianto di illuminazione votiva, compresa l'eventuale sostituzione di quelle parti che si presentassero, nel tempo, deteriorate o non più adeguate al servizio, sia per il decorso del tempo sia per l'entrata in vigore di leggi o regolamenti;
- Provvedere alla sostituzione diligente e tempestiva, fatta di propria iniziativa, ovvero su segnalazione degli utenti o del Comune, entro 7 giorni dalla segnalazione, delle lampadine non più funzionanti, asportate o mancanti per qualsiasi motivo;
- Riparare gli impianti comunque manomessi nel corso di inumazioni, esumazioni, estumulazioni o lavori eseguiti per conto del Comune, assumendosene i relativi oneri, entro 5 giorni dalla manomissione;
- Accertarsi che gli impianti consegnati alla stipula della Concessione siano conformi alla normativa vigente e, ove in difetto, provvedere alla messa a norma degli stessi, a proprie spese, entro un termine massimo di 180 (centottanta) giorni dalla stipula del Contratto di concessione o dall'avvio del servizio in pendenza di stipula del contratto; entro il termine suddetto deve essere redatta la dichiarazione di conformità dell'impianto sottoscritta da un tecnico abilitato;
- Garantire in ogni momento il rispetto delle normative vigenti di settore e in particolare delle prescrizioni di cui al successivo art. 11 - Norme di costruzione e manutenzione degli impianti.

Estensioni

Il Concessionario, oltre alla gestione, manutenzione e messa a norma dell'attuale impianto, dovrà:

- Realizzare tutte le opere e gli impianti (compresi scavi e ripristini) necessari per fornire il servizio di illuminazione votiva richiesto dagli utenti per qualsiasi tipo di nuova sepoltura, inumazione, tumulazione, tombe di famiglia, cellette, etc. all'interno dei cimiteri comunali;
- Realizzare ogni nuovo impianto nel rispetto della normativa vigente al momento dei lavori ed, in particolare, alle prescrizioni di cui al successivo art. 11 - Norme di costruzione e manutenzione degli impianti;
- Gli impianti e le apparecchiature aggiuntive realizzati dal Concessionario passeranno immediatamente in proprietà del Comune, restandone assicurato l'uso al Concessionario fino alla scadenza della Concessione.

Fornitura di energia elettrica

L'energia elettrica necessaria all'alimentazione degli impianti di illuminazione votiva, esistenti e futuri, nonché tutte le altre spese ad essa connesse, sono a carico del Concessionario, il quale provvederà a subentrare nella titolarità dei contratti di fornitura in essere ovvero alla stipula di nuovi contratti.

Tutti i rapporti con la Società che fornisce l'energia elettrica - la cui individuazione è rimessa alla scelta e alla responsabilità esclusiva del Concessionario - sia nella normale gestione contrattuale

sia in caso di interventi straordinari, saranno gestiti dal Concessionario, che si farà altresì carico di ogni onere economico, tecnico e/o amministrativo derivante, connesso o anche solo opportuno.

Il Comune avrà la facoltà, previa semplice richiesta, di richiedere e ottenere dal Concessionario, entro il termine che sarà all'uopo assegnato, copia dei contratti stipulati con la Società che fornisce l'energia elettrica, bollette o prospetti dei consumi, senza alcun onere a carico dell'Amministrazione.

Ulteriori interventi obbligatori

Il Concessionario, per tutta la durata della Concessione, ha in carico altresì:

- La manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di illuminazione pubblica all'interno dei cimiteri e dei locali in essi presenti, del monumento ai caduti (esterno all'area cimiteriale di Rescaldina, ma limitrofo) e dei cancelli elettrici di accesso agli stessi;
- Redazione progetto, fornitura e posa di n. 10 telecamere per la videosorveglianza dei cimiteri di Rescalda e Rescaldina e relativi parcheggi, da installare in base alle indicazioni degli uffici comunali. Le telecamere dovranno essere IP a colori con funzione day/night, con una risoluzione minima di 2 megapixel e ottica motorizzata con autofocus. Oltre alle telecamere dovranno essere fornite le relative infrastrutture che consentano la trasmissione delle immagini alla Polizia Locale, nonché l'hardware ed il software per la registrazione delle immagini, che dovranno essere installati presso il Comando di Polizia Locale. Tutto il sistema dovrà essere collaudato a carico del concessionario, che dovrà provvedere alla consegna dello schema dell'impianto nonché di tutti i manuali tecnici e delle relative credenziali di gestione del software in modo da consentire all'attuale manutentore incaricato, di poter gestire l'impianto in caso di malfunzionamento. La garanzia di 12 mesi dovrà essere comprensiva degli interventi in caso di malfunzionamento dell'impianto di videosorveglianza nonché della sostituzione delle apparecchiature guaste. Oltre alla garanzia di 12 mesi il Concessionario dovrà garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli impianti di videosorveglianza dall'installazione per tutta la durata della Concessione; gli interventi di ripristino degli impianti mal funzionanti dovrà avvenire entro 7 giorni dalla segnalazione effettuata dal Comune. L'impianto dovrà essere fornito ed installato entro 180 giorni dalla stipula del contratto o dall'avvio del servizio in pendenza di stipula del contratto;
- Aggiornamento del registro delle utenze esistente, con l'inserimento di alcuni dati mancanti, utili all'individuazione dell'utenza stessa, secondo tempistiche e modalità indicate nel successivo art. 12 - Registro degli Utenti e planimetrie degli impianti;
- Trasferimento dei registri delle utenze (esistente e nuovo) all'interno del programma informatico in uso all'amministrazione comunale, compreso il costo per l'estensione del programma relativo alla gestione dei cimiteri;
- Rilievo generale degli impianti elettrici, inerenti l'illuminazione votiva e l'illuminazione pubblica dei cimiteri di Rescalda e Rescaldina, secondo le modalità indicate nel successivo art. 12 - Registro degli Utenti e planimetrie degli impianti.

Gli interventi obbligatori sopra richiamati dovranno essere eseguiti nel rispetto delle tempistiche indicate al presente articolo - paragrafo "comunicazioni obbligatorie" - e all'art. 12 - Registro degli Utenti e planimetrie degli impianti.

Tutti gli interventi di cui al presente articolo saranno eseguiti a costo zero per il Comune e il relativo onere si intende adeguatamente e interamente coperto dalle tariffe da praticare nei confronti degli utenti, per come offerte in sede di gara.

Fermo restando il rispetto di quanto previsto in generale all'art. 11 - Norme di costruzione e manutenzione degli impianti, ciascun intervento dovrà avvenire nel rispetto delle indicazioni di legge in materia di sicurezza.

Comunicazioni obbligatorie

Il Concessionario dovrà:

- Trasmettere al Comune, **entro 90 giorni** dalla consegna degli impianti, il **registro degli utenti esistente aggiornato** come previsto dall'art. 12 - Registro degli Utenti e planimetrie degli impianti;
- Trasmettere al Comune, **entro 180 giorni** dalla consegna degli impianti, copia su carta e in

formato elettronico, compatibile con le dotazioni comunali, delle **planimetrie di ciascun cimitero**, con lo stato di consistenza degli impianti elettrici aggiornati, con le indicazioni riportate nel successivo art. 12 - Registro degli Utenti e planimetrie degli impianti;

- Trasmettere al Comune **entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno**, a partire dal 2020, il **nuovo registro degli utenti e le planimetrie aggiornate** di cui all'art. 12 - Registro degli utenti e planimetrie degli impianti, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di richiederne copia in qualsiasi momento, per proprie verifiche;
- Informare **tempestivamente** e, ove possibile, con congruo anticipo, il Comune in caso di **eventi di natura straordinaria che possano alterare la normale erogazione del servizio** per periodi prolungati (oltre 12 ore consecutive) quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, interruzioni programmate della fornitura elettrica per lavori, guasti tecnici, scioperi ecc.;
- Informare gli utenti nei casi e con le modalità contemplati all'art. 9 - Comunicazioni agli utenti.

Garanzie

Il Concessionario dovrà presentare, prima della firma del contratto:

- la cauzione definitiva a garanzia degli obblighi assunti, nei termini specificati all'art. 13 - Cauzione definitiva;
- la polizza assicurativa, nei termini specificati all'art. 14 - Assicurazioni.

Altri oneri

Sono a carico del Concessionario tutte le spese relative alla stipula del Contratto di Concessione, nessuna esclusa, e tutte le altre spese anche non elencate, ma necessarie per la corretta gestione del servizio o ad esso in qualsivoglia modo correlate.

Art. 5 – MIGLIORIE AMMESSE IN FASE DI GARA

5.1 Verranno valutate dalla commissione, con uno specifico peso indicato nel disciplinare di gara, le seguenti migliorie tecniche:

- Caratteristiche tecniche e numero aggiuntivo, rispetto a quanto previsto dall'art. 4, delle telecamere di videosorveglianza fornite, da effettuarsi entro 180 giorni dalla stipula del contratto o dall'avvio del servizio in pendenza di stipula del contratto;
- Rilievo dello stato di fatto dei cimiteri, sulla base di uno schema fornito dall'Amministrazione, contenente almeno: ubicazione della tomba/loculo, nominativo del/dei defunto/i, data di nascita e di morte del/dei defunto/i, presenza o meno della lampada votiva e dati (almeno nome, cognome, indirizzo, n. di telefono) dell'intestatario dell'abbonamento di illuminazione votiva. Tale rilievo dovrà essere fornito sia su carta che in formato elettronico compatibile con le dotazioni comunali e dovrà essere coerente con le informazioni contenute nel registro degli utenti descritto al successivo art. 12 - Registro degli utenti e planimetrie degli impianti, da effettuarsi entro 12 mesi dalla stipula del contratto o dall'avvio del servizio in pendenza di stipula del contratto;
- Attivazione di apposito sito web in cui inserire tutte le informazioni aggiornate di interesse degli utenti (tariffe, modulistica, avvertenze ecc.), da effettuarsi entro 12 mesi dalla stipula del contratto o dall'avvio del servizio in pendenza di stipula del contratto;
- Sostituzione delle attuali lampade con lampade a LED, per l'illuminazione pubblica interna ai cimiteri, da effettuarsi entro 180 giorni dalla stipula del contratto o dall'avvio del servizio in pendenza di stipula del contratto.

Art. 6 - NUOVI ALLACCIAMENTI DI ILLUMINAZIONE VOTIVA

6.1 Chiunque ne faccia richiesta ha diritto di ottenere l'illuminazione di una determinata sepoltura.

6.2 La richiesta, redatta su apposito modello fornito dal Concessionario, implica l'accettazione degli oneri previsti a carico degli utenti circa il pagamento del contributo "una tantum di allacciamento" e dell'abbonamento annuo, entrambi nella misura posta a base di gara e ridotta della percentuale unica di sconto offerto dalla proposta risultata affidataria.

6.3 L'allacciamento dovrà essere eseguito entro 15 giorni dalla richiesta dell'utente.

6.4 È vietato agli utenti asportare o cambiare le lampade, modificare o manomettere gli impianti, eseguire gli attacchi abusivamente, cedere o subaffittare la corrente o fare quanto possa in qualunque modo portare variazioni all'impianto esistente. In tal caso il Concessionario avrà la facoltà di agire in sede civile o penale nei confronti dei responsabili di tali danni, senza alcun diritto di rivalsa o manleva nei confronti del Comune.

Art. 7 – ABBONAMENTI

Condizioni generali

7.1 L'abbonamento sottoscritto dagli utenti ha durata fissa annuale con decorrenza dal mese di ottobre e, alla scadenza, si intenderà rinnovato di anno in anno per tacito consenso, a meno che l'abbonato non ne dia disdetta con almeno 1 mese di anticipo dalla scadenza a mezzo di lettera raccomandata diretta al Concessionario. Il primo anno ogni nuovo abbonamento avrà un costo pari agli effettivi mesi di fruizione.

7.2 I successivi canoni di abbonamento devono essere versati entro il mese di settembre di ogni anno. Gli utenti hanno l'obbligo di comunicare al Concessionario eventuali cambiamenti di indirizzo e di generalità delle persone tenute al pagamento del canone di abbonamento annuale.

7.3 In caso di ritardato pagamento, il Concessionario applicherà una penale forfettaria di € 1,50 (euro cinque/00) nei confronti dell'utente moroso ed avrà facoltà, in caso di morosità prolungata oltre 1 mese dall'avviso di messa in mora, di risolvere il contratto di abbonamento e dare luogo alla sospensione dell'erogazione di elettricità relativa all'utenza morosa. Le spese di sollecito e quanto altro legato al recupero del credito saranno a carico dell'utente moroso.

7.4 Il canone annuo di abbonamento resta integralmente dovuto in caso di cessazione dell'uso della sepoltura in corso d'anno, anche se conseguente a disposizioni del Comune. In caso di traslazione non sarà tuttavia richiesto alcun canone per l'illuminazione della nuova sepoltura nel restante periodo dell'anno.

7.5 Nel caso in cui il servizio venga consegnato successivamente al 01/10/2019, il concessionario dovrà richiedere alle utenze anche la parte di canone di abbonamento annuo e/o il contributo *una tantum* (nel caso di nuovi allacciamenti previsti tra il 01/10/2019 e l'inizio del servizio) dovuti per il periodo compreso tra il 01/10/2019 e l'inizio del servizio, secondo le tariffe oggi vigenti. Il concessionario dovrà rimborsare tali importi al Comune, che ha attualmente in carico il servizio di gestione delle lampade votive.

Corrispettivi

7.6 Gli importi relativi alle attività di allacciamento e di abbonamento annuo sono comprensivi del diritto di allaccio, ricambio gratuito delle lampadine non più funzionanti, sorveglianza e manutenzione della rete, consumo di energia, diritto fisso di esazione, modulistica e, comunque, di ogni costo o onere occorrente a dare il servizio funzionante e continuo sia di giorno che di notte. Gli importi posti a base di gara sono i seguenti:

- canone abbonamento annuo = 13,00 €/utente (oltre IVA)
- contributo *una tantum*, corrisposto solo in occasione del primo allacciamento:
 - per i loculi, gli ossari e le fosse di inumazione = 14,88 €/utente (oltre IVA)
 - per le tombe di famiglia e le cappelle = 20,29 €/utente (oltre IVA)

7.7 I canoni e contributi richiesti agli utenti saranno quelli previsti al punto precedente ribassati in sede di gara. I canoni suddetti non comprendono le spese di spedizione dei bollettini di pagamento. Nessun altro onere potrà essere imposto agli utenti per lo svolgimento del servizio in questione.

7.8 Le utenze in essere al momento della presa in carico del servizio si intendono già allacciate, e pertanto non potrà essere richiesto ai titolari alcun nuovo contributo *una tantum*.

7.9 E' fatto assoluto divieto al concessionario di chiedere od incassare dagli utenti importi di allacciamento e/o abbonamento in misura diversa da quella prevista dalle tariffe in vigore. La violazione del presente divieto comporta l'immediata decadenza dalla concessione.

Revisione dei corrispettivi

7.10 È riconosciuto al Concessionario il diritto di chiedere al Comune, entro il 30 giugno di ogni

anno, a partire dal secondo anno di concessione, l'adeguamento ISTAT dei corrispettivi di abbonamento, sulla base della variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati avvenuta nell'anno precedente (indice FOI). Il Comune, verificata la legittimità della richiesta, ne può autorizzare l'aumento con determinazione del Responsabile del Servizio.

Art. 8 - VALORE PRESUNTO DELLA CONCESSIONE

8.1 Non essendo determinabile il numero di nuove utenze, il flusso dei corrispettivi viene stimato in base alle tariffe indicate all'art. 7 - Abbonamenti, considerando i punti luce attualmente in essere, come segue:

importo annuo corrispettivi pagati dagli utenti: 13,00 € x 3.300 utenze = 42.900,00 € (oltre IVA)

8.2 Pertanto, ai fini dell'appalto, il valore della concessione presunto è stimato in € 171.600,00 (oltre IVA), corrispondente all'intera durata dell'appalto.

Art. 9 – COMUNICAZIONI AGLI UTENTI

9.1 Il Concessionario dovrà essere reperibile tutti i giorni durante gli orari di apertura dei cimiteri.

9.2 A tal fine il Concessionario dovrà comunicare, contestualmente all'avvio della concessione, un recapito telefonico e una casella e-mail per la ricezione delle richieste di allacciamento o di qualsiasi altra segnalazione o comunicazione che il Comune o gli utenti intendessero effettuare.

9.3 Il Concessionario provvederà alla riscossione diretta dei canoni da parte degli utenti, mediante attivazione di modalità di pagamento diretto o telematiche, bancarie e/o postali.

9.4 Il Concessionario dovrà provvedere a proprie spese, con avviso consegnato al Comune e apposto in modo ben visibile in ogni cimitero, su supporto impermeabile e indelebile, a informare gli utenti circa le tariffe in vigore, le modalità di pagamento e tutto quanto possa essere utile nella gestione dei rapporti con l'utenza.

9.5 Tale informativa andrà trasmessa agli utenti già allacciati in occasione della trasmissione del primo bollettino di pagamento.

9.6 Analoga informativa dovrà essere predisposta, con le medesime modalità di cui sopra, in occasione delle revisioni dei corrispettivi per abbonamenti e allacciamenti.

ART. 10 - SPORTELLO UTENTI

10.1 Il Concessionario dovrà attivare lo sportello utenti presso i cimiteri di Rescaldina e Rescalda nel periodo compreso tra il 15 ed il 31 settembre di ogni anno (data suscettibile di variazioni comunicate annualmente dagli Uffici), al fine di consentire la riscossione degli abbonamenti e soddisfare eventuali richieste di informazione da parte degli utenti.

10.2 Lo sportello utenti dovrà essere aperto al pubblico, durante il periodo sopra indicato, almeno per 10 giorni, per almeno 3 ore al giorno in ogni cimitero, secondo giorni e orari che verranno concordati con l'Amministrazione Comunale.

10.3 Lo sportello utenti sarà attivato presso locali posti all'interno dei cimiteri durante il periodo sopra indicato e, previa richiesta del Concessionario e conseguente autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, potrà essere attivato anche durante altri periodi dell'anno.

Art. 11 – NORME DI COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

11.1 Gli impianti elettrici votivi esistenti, con tutte le relative apparecchiature elettriche, nello stato in cui si trovano, verranno consegnati al Concessionario, che si impegna ad adeguarli, ove occorre, secondo le vigenti prescrizioni sia legislative che della normativa C.E.I..

11.2 Ogni nuovo impianto dovrà essere realizzato in base ai dettami della L. 46/90, del D.M. 37/08 e delle norme C.E.I. in vigore al momento dell'esecuzione dei lavori, seguendo in particolare le prescrizioni dei fascicoli 64-8, 23-51 e 96-2, per quanto di competenza.

11.3 Sarà obbligo del Concessionario adeguarsi nei termini previsti alle normative emanate per tutta la durata del rapporto, che coinvolgerà in ogni modo, diretto o indiretto, quanto forma oggetto della Concessione.

11.4 Gli impianti votivi dovranno inoltre essere realizzati a perfetta regola d'arte in modo da non pregiudicare l'estetica e/o il decoro del luogo. In particolare:

- I cavi per la distribuzione dell'energia elettrica dalla cabina elettrica ai trasformatori, ove non interrati, dovranno essere collocati, fin dove possibile, lungo i muri interni, e stesi nella parte più alta dei muri stessi. Per i tratti nei quali si dovesse scendere al basso per realizzare attraversamenti interrati, i cavi dovranno essere protetti secondo le norme di legge vigenti in materia con il rispetto dell'estetica; in ogni circostanza, comunque, si dovrà ricorrere a tutti gli accorgimenti per rendere i fili poco o nulla appariscenti;
- Le linee di distribuzione ai punti luce saranno, di norma, interrate e protette entro tubazioni, il tutto secondo normativa. In corrispondenza di ogni partizione di zona o edificio servito, saranno presenti pozzetti di ispezione;
- Il Concessionario dovrà procedere con assoluta sollecitudine, e in ogni caso entro 5 giorni dalla manomissione, alla sistemazione dei cordoli, monumenti, viali e sentieri che venissero interessati dagli scavi per la posa o la manutenzione della rete di distribuzione;
- Qualora durante i lavori dovessero essere manomesse opere murarie, il Concessionario è obbligato negli stessi termini di cui al punto precedente, all'immediato ripristino e riparazione delle stesse;
- Qualora durante l'esecuzione dei lavori si svolgano delle funzioni religiose o cerimonie funebri, il Concessionario sospenderà gli stessi.

11.5 Il Comune autorizza il Concessionario al libero accesso ai cimiteri, anche durante le ore di chiusura al pubblico e comunque nei limiti del rispetto dovuto al luogo.

11.6 Il Comune autorizza, sull'intera area dei cimiteri, l'esecuzione di scavi atti all'alloggiamento delle canaline per il passaggio dei cavi nel rispetto delle infrastrutture esistenti.

Art. 12 – REGISTRO DEGLI UTENTI E PLANIMETRIE DEGLI IMPIANTI

12.1 Il Concessionario dovrà mantenere aggiornato il registro degli utenti, suddiviso per i due cimiteri, e lo stato di consistenza degli impianti e del servizio, come indicato al precedente art. 4 – Obblighi del concessionario. In particolare, dovrà:

- Aggiornare il **registro delle utenze esistente** inserendo, laddove occorre, alcuni dati mancanti (es. codici fiscali) e utili alla migliore individuazione delle utenze, entro 90 giorni dalla consegna degli impianti;
- Redigere un **nuovo registro delle utenze** dettagliato, in formato elettronico compatibile con i programmi in dotazione al Comune, contenente le indicazioni in merito ai richiedenti (nome, cognome e indirizzo), la tipologia e identificazione delle tombe e delle lampade installate, il nominativo del defunto, suddivisi per cimitero. Tale elenco dovrà essere costantemente aggiornato per tutta la durata della concessione con i nuovi utenti e dovrà riportare anche la data d'inizio delle nuove utenze e quella di termine per le cessate. Dovrà essere consegnato al Comune entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno, a partire dal 2020.
- Redigere le **planimetrie degli impianti elettrici di illuminazione pubblica e votiva** su carta e in formato elettronico, compatibile con le dotazioni comunali, riguardanti ciascun cimitero, con l'indicazione delle linee esistenti, la localizzazione delle utenze attive e di quelle predisposte, la posizione dei contatori e dei quadri di comando, le caratteristiche tecniche di ciascuno degli elementi di cui sopra, gli schemi elettrici unifilari di ciascun impianto, allo stato di fatto. Le suddette planimetrie dovranno essere redatte e consegnate al Comune entro 180 giorni dalla consegna degli impianti e dovranno essere poi costantemente aggiornate e trasmesse entro il 31 dicembre di ogni anno (a partire dal 2020), unitamente al registro delle utenze.

Art. 13 - CAUZIONE DEFINITIVA

13.1 Al momento della stipula del contratto, il concessionario dovrà prestare la cauzione definitiva, calcolata i sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

13.2 La cauzione definitiva, costituita nelle forme di legge, è a garanzia dell'esatto adempimento di

tutti gli obblighi derivanti dal contratto, del risarcimento danni, nonché delle spese che eventualmente l'Amministrazione dovesse sostenere durante la concessione per fatto imputabile al concessionario, a causa di inadempimento o inesatto adempimento dei suoi obblighi.

13.3 La cauzione verrà in ogni caso incamerata qualora il concessionario dovesse senza valido e ben giustificato motivo chiedere l'interruzione del rapporto contrattuale durante la durata della concessione o comunque di fatto interrompere l'erogazione del servizio senza preavviso o giustificato motivo.

13.4 Resta salvo per l'Amministrazione l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

13.5 Il concessionario dovrà reintegrare la cauzione di cui l'Amministrazione abbia dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro due mesi dalla richiesta scritta dell'Amministrazione, pena la risoluzione del contratto.

Art. 14 - ASSICURAZIONE

14.1 Il Concessionario risponderà direttamente dei danni alle persone e alle cose comunque provocati nello svolgimento del servizio restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune.

14.2 Prima della sottoscrizione del verbale di avvio del servizio o della sottoscrizione del contratto, la ditta affidataria dovrà presentare copia della idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi per tutti i danni derivanti da comportamenti del proprio personale o dal malfunzionamento degli impianti in gestione per l'intera vigenza contrattuale avente durata pari a quella del contratto, con l'espressa rinuncia da parte della compagnia assicurativa ad ogni rivalsa nei confronti del Comune di Rescaldina. Dovranno essere consegnate al Responsabile del Procedimento anche le copie delle quietanze di rinnovo ad ogni scadenza anniversaria ricadente nel periodo di validità dell'appalto.

14.3. La succitata polizza assicurativa dovrà tenere conto specificatamente della responsabilità civile verso terzi e verso i propri dipendenti, per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dall'attività di gestione delle prestazioni affidate, e per ogni danno alle opere preesistenti. La somma assicurata a copertura di eventuali danni di esecuzione, compresi quelli ambientali, dovrà essere almeno pari all'importo del contratto ed il massimale per l'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi (RCT) e prestatori di lavoro (RCTO) dovrà essere pari almeno a € 500.000,00 per sinistro.

14.4 L'inadeguatezza delle polizze non consente di procedere alla sottoscrizione del Contratto.

14.5 Il Comune non assume nessuna responsabilità per eventuali furti o danneggiamenti di materiale o di lampade e per qualsiasi altro danno che dovesse derivare alla ditta concessionaria per opera di terzi.

14.6 Resta fermo l'obbligo per il concessionario di tenere indenne il Comune da ogni risarcimento anche per danni che eccedano l'importo assicurato.

Art. 15 - DIRITTI DEL CONCESSIONARIO

15.1 Al Concessionario compete la riscossione del contributo di allacciamento di cui all'art. 6 e del canone di abbonamento di cui all'art. 7, dovuto dagli utenti nella misura stabilita e risultante dal contenuto dell'offerta risultata aggiudicataria.

15.2 Il Concessionario ha diritto al rimborso di eventuali spese per danni agli impianti causati per lavori eseguiti da terzi o appaltatori sollevando tuttavia il Comune da ogni responsabilità al riguardo. In ogni caso, nessun soggetto non autorizzato dal Concessionario potrà riparare o manomettere l'impianto.

Art. 16 - RESPONSABILITÀ VERSO TERZI

16.1 Il Concessionario risponde in proprio di qualsiasi danno arrecato a persone o cose all'interno dei cimiteri comunali in dipendenza dell'impianto da esso installato o avuto in consegna o gestito.

16.2 Il Concessionario terrà completamente sollevata, indenne e manlevata l'Amministrazione e gli

organi comunali tutti da ogni responsabilità verso terzi, sia dai danni alle persone o alle cose, sia per mancanza di servizio verso i committenti, sia in genere per qualunque causa dipendente dall'assunta Concessione, sempre che sia connessa agli obblighi riguardanti la Concessione stessa. In tal caso, i massimali delle polizze di assicurazione non potranno essere intesi, in nessun modo, come limitativi della responsabilità del Concessionario.

Art. 17 - DIVIETO DI CESSIONE E SUBCONCESSIONE DEL SERVIZIO

17.1 Il Concessionario non può cedere a terzi l'uso degli impianti né far gestire il servizio di illuminazione da altri sotto il suo nome, pena la decadenza immediata della Concessione e la perdita della cauzione, salvo il diritto del Comune al maggior risarcimento dei danni.

17.2 E' tassativamente vietata qualsiasi forma di subappalto totale o parziale, senza il consenso preventivo dell'Amministrazione comunale e nei limiti consentiti dalla normativa vigente in materia di subappalto.

17.3 Al fine di agevolare e snellire i rapporti fra la Concessionaria e l'Utenza è concesso all'impresa di avvalersi di una persona fidata con recapito sul posto alla quale assegnare piccole mansioni quali la raccolta delle adesioni al servizio da parte dell'utenza o che sia in grado di segnalare tempestivamente alla ditta eventuali guasti o anomalie all'impianto elettrico.

Art. 18 - ATTI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE

18.1 Fermo restando quanto stabilito in altre parti del presente Capitolato Speciale d'Appalto, il Concessionario dovrà, alla scadenza della Concessione, consegnare al Comune tutti gli atti, documenti, relazioni ecc. utili allo svolgimento del servizio.

18.2 Il Concessionario dovrà inoltre riconsegnare al Comune tutti gli impianti posti nella sua disponibilità o da esso realizzati nel corso dell'affidamento, in perfetto stato d'uso. In caso contrario, il Comune potrà rivalersi sulla cauzione prestata. La riconsegna degli impianti dovrà avvenire con apposito verbale e previo sopralluogo di personale dell'Ufficio Lavori Pubblici.

Art. 19 - RAPPORTI CON I DIPENDENTI

19.1 Il Comune è estraneo ai rapporti instaurati dalla concessionaria con i propri dipendenti e/o incaricati. Tuttavia il concessionario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore, per la zona e per il tempo nel quale si svolgono i lavori di cui al presente capitolato.

19.2 Il concessionario si obbliga ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, previdenza ed assistenza dei lavoratori.

19.3 In caso di accertata inadempienza degli obblighi suddetti il Comune inviterà il concessionario all'osservanza di quanto sopra stabilito e nel caso, dopo avere reiterato l'invito a mezzo raccomandata A/R e/o posta certificata, assegnando congruo termine, si accerterà del persistere dell'inadempimento denunciato e si procederà alla risoluzione del contratto di concessione.

Art. 20 - PENALI

20.1 Il Comune si riserva la facoltà e il Concessionario ne prende atto e accetta, di applicare le seguenti penali per inosservanza del Concessionario di specifiche clausole contenute nel presente Capitolato:

Inadempienza	Penale
- Mancato completamento dell'esecuzione degli interventi obbligatori previsti all'art. 4, da eseguire entro i termini previsti dal capitolato/offerta tecnica	- € 50/settimana oltre il termine
- Mancata sostituzione delle lampadine dalla relativa segnalazione (art. 4), da eseguire entro 7 giorni dalla segnalazione	- € 5/lampadina per ogni giorno di ritardo

- Mancato allacciamento di un'utenza dalla relativa richiesta (art. 6), da eseguire entro 15 giorni dalla richiesta	- € 25/gg oltre il termine per ciascun mancato allacciamento
- Mancata messa a norma degli impianti entro il termine previsto e/o mancata comunicazione di quanto eseguito (art. 4), da eseguire entro 180 giorni dalla consegna degli impianti	- € 50/settimana oltre il termine
- Mancata trasmissione del Registro degli utenti esistente aggiornato (art. 12), da redigere entro 90 giorni dalla consegna degli impianti	- € 50/settimana oltre il termine
- Mancata trasmissione delle planimetrie degli impianti elettrici (art. 12) entro 180 giorni dalla consegna degli impianti	- € 50/settimana per Planimetrie
- Mancata trasmissione del registro delle utenze e dell'aggiornamento delle planimetrie degli impianti (art. 12) entro il 31 dicembre di ogni anno	- € 50/ settimana per Registro e € 50/settimana per Planimetrie
- Mancato ripristino di viali e sentieri manomessi per lavori entro il termine previsto (art. 11), da eseguire entro 5 giorni dalla manomissione	- € 25/gg oltre il termine
- Mancata realizzazione delle migliorie proposte in sede di offerta entro i termini previsti dall'art. 5	- € 250/settimana per le telecamere e € 100/settimana per le altre migliorie
- Mancata manutenzione degli impianti di videosorveglianza entro il termine previsto (art. 4), da eseguire entro 7 giorni dalla segnalazione	- € 25/telecamera per ogni giorno di ritardo

20.2 Qualora si riscontrassero mancanze in relazione alle scadenze o impegni di cui sopra, il Comune invierà una diffida a mezzo di posta raccomandata o posta certificata, con la contestazione dell'inadempimento e assegnazione di un termine ultimativo entro il quale il Concessionario sarà tenuto a provvedere. Scaduto il termine senza che il Concessionario abbia ottemperato alla ingiunzione, il Comune si riserva di contabilizzare senz'altro avviso le penali di cui sopra che saranno richieste al Concessionario. Nel caso in cui il Concessionario, a seguito di solleciti, non provvedesse al pagamento della penale, è facoltà del Comune procedere alla risoluzione del contratto.

20.3 Qualora il Concessionario accumuli penali per un importo pari o superiore al 10% del valore del canone annuo del contratto o non realizzi le migliorie indicate in sede di offerta entro 3 mesi oltre i termini indicati all'art. 5, lo stesso sarà automaticamente ritenuto inadempiente e il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto conformemente alle previsioni recate dal presente Capitolato.

Art. 21 - RISOLUZIONE/DECADENZA DELLA CONCESSIONE

21.1 Qualora il servizio non proceda regolarmente per cause imputabili al Concessionario, ovvero questi non osservi per qualsiasi causa quanto contenuto nel presente Capitolato speciale di appalto e/o nel Contratto di Concessione o nei vigenti Regolamenti comunali ovvero nella normativa vincolante di settore, il Comune potrà diffidare il Concessionario stesso a mezzo lettera raccomandata/posta certificata/fax a provvedere alla regolarizzazione del servizio o all'adempimento degli obblighi assunti, assegnandogli un termine ultimativo.

21.2 Scaduto tale termine senza che il Concessionario abbia ottemperato alle ingiunzioni intimategli, persistendo nelle inadempienze dei suoi obblighi, il Comune potrà dichiarare, a termini dell'art. 1456 del cod. civ., la risoluzione del Contratto di Concessione e, conseguentemente, la decadenza della Concessione. In tal caso, il Comune tratterà la cauzione a titolo di penale e avrà diritto al maggiore danno. L'impianto rientrerà, senza necessità di alcun altro atto, nella proprietà e disponibilità stessa del Comune, il quale potrà continuare la gestione conformemente a quanto previsto dalla vigente normativa di settore.

21.3 Dopo la decadenza, il Concessionario dovrà anche trasferire al Comune la banca dati degli utenti in formato elettronico compatibile con i programmi in uso presso il Comune, così come tutti gli elementi relativi ai contratti in corso e ai pagamenti effettuati.

21.4 Le quote di contributo pagate ma non godute dagli utenti dovranno essere rimborsate al soggetto che subentra nella gestione del servizio.

Art. 22 - CONTROVERSIE

22.1 Le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione del Contratto di servizio saranno di competenza esclusiva del Foro di Busto Arsizio.

22.2 Ai fini dello svolgimento del servizio e della trasmissione delle comunicazioni previste dal presente Capitolato Speciale d'Appalto il Concessionario elegge il proprio domicilio presso la sede del Comune.

Art. 23 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

23.1 Tutti gli importi riportati o citati nel presente Capitolato speciale d'appalto devono intendersi al netto dell'IVA, ove applicabile. Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, le parti fanno riferimento alle disposizioni di legge attualmente vigenti e successive loro modifiche e integrazioni e alle leggi nazionali e regionali, ai Regolamenti comunali e alle ordinanze sindacali vigenti o emanande.

23.2 Per le utenze (canoni d'utenza annuali) in corso alla data di consegna dell'impianto esistente al nuovo Concessionario, restano ferme le tariffe previgenti fino alla data di avvio del servizio in oggetto. Per il periodo successivo, si applicherà integralmente il nuovo Contratto di concessione.

Art. 24 - MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA DEI CANTIERI

24.1 Il Concessionario, nell'espletamento del servizio affidato, dovrà provvedere, in autonomia e senza alcun compenso speciale, a tutte le opere e presidi necessari per garantire la sicurezza e la salubrità dei luoghi di lavoro, sia nei confronti delle maestranze direttamente o indirettamente impiegate che di terzi che frequentano i luoghi oggetto del servizio, nel rispetto scrupoloso della legislazione vigente in materia e, in particolare, del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.

24.2 Considerata la natura dell'appalto, di concessione di servizi e non di lavori, non risulta possibile prevedere in questa sede l'entità, la natura e la localizzazione delle singole lavorazioni che potrebbero essere effettuate dal Concessionario in attuazione del servizio affidato, con particolare attenzione agli specifici rischi connessi e ai relativi costi.

24.3 E' tuttavia opportuno, in adesione ai principi sanciti dalla normativa vigente, evidenziare preventivamente i principali fattori di rischio e le relative indicazioni per la loro eliminazione o contenimento, in relazione alle possibili interferenze delle lavorazioni connesse al servizio con gli specifici ambienti in cui tali attività si dovranno necessariamente svolgere, tenendo conto sia delle esigenze di sicurezza dei lavoratori impiegati, che della particolarità degli ambienti suddetti, meritevoli di ogni attenzione e cautela per il dovuto rispetto ai luoghi e ai visitatori che li frequentano, comprendenti spesso anche persone anziane.

24.4 In attuazione di quanto sopra richiamato, il Concessionario è pertanto tenuto al rispetto delle indicazioni di cui al Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI) predisposto dal Comune in qualità di proprietario delle aree sulle quali potranno essere svolte le lavorazioni connesse all'esercizio della concessione e allegato al presente Capitolato d'Appalto come parte integrante dello stesso.

24.5 Il Concessionario, in ogni caso, è comunque tenuto, in occasione della esecuzione di

qualsiasi lavorazione attinente o conseguente al servizio affidato che non si configuri come manutenzione ordinaria, e prima dell'avvio delle stesse, a predisporre in attuazione delle norme vigenti, apposito Piano sostitutivo per la Sicurezza (PSS) in caso di interventi diretti ed esclusivi, ovvero il Piano di Coordinamento per la Sicurezza (PSC) qualora il Concessionario affidi a terzi particolari lavorazioni specialistiche.

24.6 Il Concessionario è altresì tenuto, per qualsiasi intervento che ecceda l'ordinaria manutenzione, a mantenere informato l'Ufficio Tecnico Comunale e, qualora le lavorazioni dovessero arrecare disturbo o impedimento ai visitatori dei Cimiteri, provvedere ad informare con congruo anticipo la Cittadinanza tramite avvisi affissi o altro mezzo idoneo.